

**Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione**

**Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani
ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR
(2024)**

**PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa”
Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” finanziato
dall'Unione europea – NextGenerationEU**

Allegato 2: Disciplinare

**Art. 1
Oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Missione 4, “*Istruzione e Ricerca*” - Componente 2, “*Dalla ricerca all'impresa*” - Linea di investimento 1.2, “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”, del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso, regola gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori (*Host Institution*) e Soggetti proponenti (Principal Investigator) in relazione alle proposte progettuali ammesse.

**Art. 2
Obblighi del Soggetto attuatore**

1. I Soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso, sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - d) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - g) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi, ed a concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza

- con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- h) ad individuare eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando tempestivamente il Ministero dell'università e della ricerca;
 - i) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del Soggetto proponente, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - j) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - k) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - l) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - m) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
 - n) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce “M4C2 – Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, valorizzando il numero di contributi effettivamente erogati ai soggetti proponenti, e dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8);
 - o) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d),

- del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- p) a garantire che il Ministero dell'università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - q) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché dalle “*Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori*” disponibili sul sito dell'Amministrazione, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social;
 - r) a possedere il Gender Equality Plan, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
 - s) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - t) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - u) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le linee necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - v) ad assicurare al Soggetto proponente le infrastrutture necessarie per condurre le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale.
2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i Soggetti attuatori che ospitano i Soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso, sono tenuti a rispettare, ove applicabile, le modalità operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui all'art. 5, comma 2 dell'Avviso, in conformità con quanto indicato nell'accordo preliminare fra *Host Institution* e Soggetto proponente, rispettando l'impegno dell'assunzione del Soggetto proponente entro 60 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2025;
 3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 3

Obblighi del Soggetto proponente

1. I Soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso, sono obbligati, a pena di decadenza e revoca del contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'università e della ricerca, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - f) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - g) a garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal Soggetto attuatore;
 - h) a garantire accesso aperto al pubblico, nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibili, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. All'esito della valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 11 e delle verifiche di cui di cui all'art. 12, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.
2. In esito alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, il Soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 30% del contributo riconosciuto con decreto di concessione del finanziamento. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, o di diritto pubblico non vigilato dal Ministero, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
3. A decorrere dall'avvio delle attività progettuali, per le successive erogazioni, il Soggetto proponente dovrà produrre, con cadenze e modalità disciplinate dal MUR con successive comunicazioni, un report tecnico-scientifico a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca e la rendicontazione delle spese sostenute.

4. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse in favore del Soggetto attuatore, fino a concorrenza del contributo concesso.
5. Il Soggetto proponente relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo un report tecnico-scientifico finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
6. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" relativi ai report di cui ai commi 3 e 5, acquisendo, ove applicabile, la valutazione di una Commissione composta da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS) per ciascun macrosettore disciplinare, individuati ai sensi della vigente normativa per il tramite del CNVR.
7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" sulla documentazione amministrativo-contabile (rendicontazione delle spese), per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, in attuazione dell'art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.

Art. 5

Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Le attività previste dalle proposte progettuali possono avere una durata massima di tre anni a far data dalla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

Art. 6

Modifiche/variazioni del progetto

1. Sono consentite modifiche e/o variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come approvato in fase di ammissione, nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, previa approvazione e autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7

Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i Soggetti attuatori a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento;
 - c. il Soggetto attuatore abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi;

- d. d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti salvo eventuali proroghe;
 - e. e) il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.
2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo a titolo di anticipazione e/o successiva *tranche* di rimborso, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire totalmente o parzialmente le somme ricevute. In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà alla valutazione dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto al fine di determinare gli importi da revocare e disimpegnare, tenendo conto del contributo già erogato. Il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto attuatore o escutere la garanzia fideiussoria.
3. Inoltre, i Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero valuterà la possibilità di procedere con la revoca parziale del contributo tenendo conto dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario del progetto. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.

Art. 8

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.